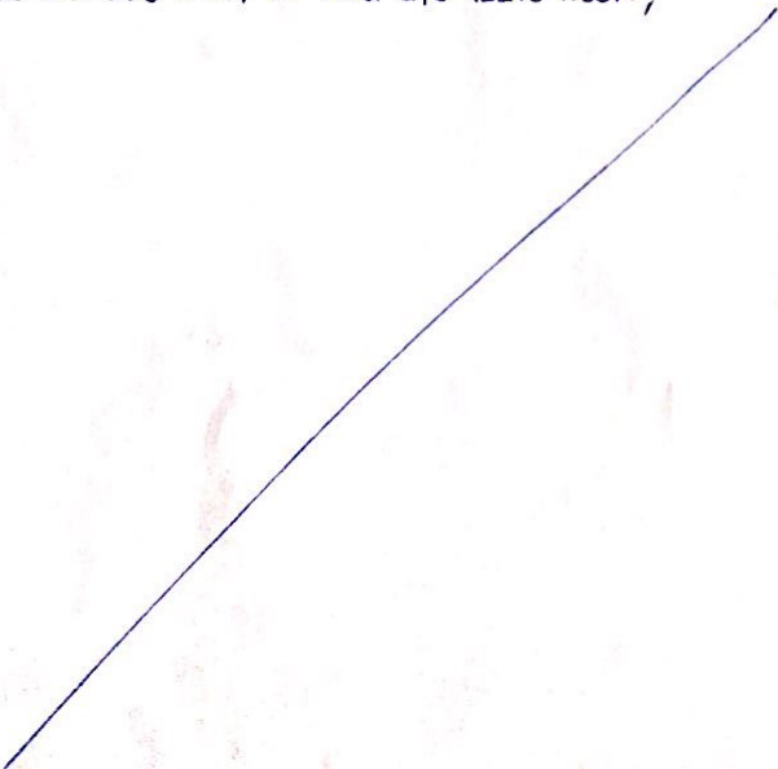


**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE
MUSICISTI AMATORI ITALIANI ASSOCIATI
In forma abbreviata M.A.I.A. o MAIA**

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di agosto a Palma
Via Borgo Pausanias n. 12A
si sono riuniti di comune accordo:

- Antonia Di Donato Krauss, nata a Bari (BA) il 17 marzo 1979, residente a Chiari (BS), via Monsignor Pietro Gazzoli n. 1/a, CF DDN NTN 79C57 A662T, in proprio e quale rappresentante del Terrazzo Musicale, con sede in Chiari (BS), via Monsignor Pietro Gazzoli n. 1/a, CF 91029690178
 - Silvio Galli, nato a Firenze (FI) il 28 ottobre 1976, residente a Firenze, via Giovanni Giolitti n. 6, CF GLL SLV 74R28 D612R;
 - Guy De Roquefeuil, nato a Roma (RM) il 13 luglio 1992, residente a Roma, viale San Celso n. 14, CF DRG GYU 92L13 H501F;
- 

al fine di procedere, in qualità di Soci fondatori, alla costituzione dell'Associazione di promozione sociale e Culturale "Musicisti Amatori Italiani Associati", in forma abbreviata M.A.I.A. o MAIA (di seguito l'Associazione).

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza della riunione il quale invita a fungere da Segretario. Il Presidente illustra agli intervenuti le motivazioni che stanno alla base dei convenuti di dar vita ad un'Associazione di Promozione Sociale e culturale senza scopo di lucro con sede presso . Al termine il Presidente della riunione dà lettura dello Statuto dell'Associazione (All. "A") e, non essendoci da parte degli intervenuti alcuna osservazione o notazione, i Soci

convengono quanto segue:

1. È costituita, ai sensi della L.383/2000 con decorrenza di ogni effetto dalla data di sottoscrizione del presente Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione, tra i componenti sopra menzionati, l'Associazione culturale di promozione sociale "Musicisti Amatori Italiani Associati", in forma abbreviata M.A.I.A. o MAIA, con sede presso Parma, viale San Celso n. 14
2. L'Associazione è regolata dalle norme riportate nel presente Atto Costitutivo e da quelle contenute nello Statuto (All. "A"), che ne costituisce parte integrante e inscindibile. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro ed i proventi e gli utili delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
3. L'oggetto dell'Associazione è promuovere la musica amatoriale favorendo lo scambio culturale, l'aggregazione, l'ascolto e l'espressività individuale tramite la pratica della musica stessa; cooperare con tutti coloro che si impegnano per i medesimi scopi.
4. I Soci Fondatori si riservano di nominare Presidente, Vicepresidente e Tesoriere entro il 20.10.2020. Entro la stessa data si provvederà ad eleggere il Consiglio Direttivo.
5. Il presente Atto Costitutivo e lo Statuto in calce vengono redatti in due copie, di cui un esemplare viene trattenuto dal Presidente e un altro verrà usato per richiedere il codice fiscale ed effettuare la registrazione all'Agenzia delle Entrate.
6. Le spese di costituzione, di ammontare complessivo di € 300,00, sono imputate al rendiconto del primo anno sociale, che avrà termine il 31 dicembre 2020.
7. I soci convengono unanimemente a fissare la quota associativa annuale ad Euro 50,00 per le persone giuridiche (comprese le associazioni non riconosciute) che hanno fino a 20 soci, ad Euro 100,00 per le persone giuridiche (comprese le associazioni non riconosciute) che hanno più di 20 soci e ad Euro 10,00 per le persone fisiche.

Letto e approvato, i Soci Fondatori procedono alla sottoscrizione del presente Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione, composto da numero 13 articoli, che i Soci dichiarano di approvare uno per uno e nel loro complesso.

Parma, 29 agosto 2020

I Soci Francesco Rucoloanni

Filippo

Luigi De Angelis

Controfirmo il presente Atto Costitutivo al fine della veridicità di quanto in esso esposto e delle sottoscrizioni apposte dai Soci Fondatori il Presidente della Riunione e il Segretario della riunione:

Il Presidente della riunione

Francesco Rucoloanni

Il Segretario della Riunione

All. A Luigi De Angelis

STATUTO
"Musicisti Amatori Italiani Associati",
In forma abbreviata M.A.I.A. o MAIA

Articolo 1 (Denominazione, sede e durata).

È costituita ai sensi della Legge 383/2000 l'Associazione di promozione Sociale e culturale "Musicisti Amatori Italiani Associati", in forma abbreviata M.A.I.A. o MAIA, con sede presso l'Associazione potrà costituire, su decisione dell'assemblea dei soci, una o più sedi operative sia in che altrove, in Italia e all'estero. L'Associazione ha durata illimitata ed è disciplinata dal presente Statuto. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Il simbolo (logo) dell'Associazione e contrassegno è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 (Oggetto Sociale, scopi e attività).

1. L'Associazione è apartitica, acconfessionale e non violenta. Non ha finalità di lucro e il suo oggetto è svolgere attività di utilità sociale e promozione culturale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della loro libertà e dignità. Tutte le cariche sono elettive. L'ordinamento interno è democratico e ispirato a criteri di uguaglianza dei diritti. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
2. Le finalità che si propone sono: mettere in rete i musicisti amatori, le diverse orchestre amatoriali e giovanili, nonché cantanti e cori presenti sul territorio italiano; promuovere lo scambio culturale e la coesione sociale attraverso la pratica della musica; favorire l'attività musicale nel tempo libero, la socializzazione delle persone attraverso il suonare, la valorizzazione del patrimonio musicale Europeo, Italiano e locale; promuovere attraverso l'interazione musicale la disciplina e la convivenza civile; sostenere le motivazioni e le competenze degli amatori e dei dilettanti; promuovere forme di rete, aggregazione, solidarietà e condivisione attraverso la pratica musicale; promuovere la cultura e l'arte favorendone il diritto e l'accesso; rappresentare le orchestre amatoriali italiane presso istituzioni amatoriali internazionali.
3. Al fine di perseguire i propri scopi l'Associazione può organizzare attività quali: creare un punto di riferimento per la pratica musicale di musicisti e appassionati di tutta Italia e stranieri; fornire servizi e agevolazioni per i propri Soci, o a quelli di Associazioni collegate, in relazione alla pratica della musica; organizzare in proprio o promuovere manifestazioni, gite, raduni e viaggi a scopo musicale; organizzare in proprio o promuovere corsi di musica d'insieme; pubblicare materiale informativo utile a realizzare le finalità dell'Associazione, diffonderne la missione e valorizzarne le attività; costituire e supportare gruppi musicali che realizzino concerti, lezioni concerto e qualunque altra attività musicale di alto valore formativo e culturale; cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente, della cultura, della musica e della solidarietà tra gli uomini e tra i popoli; partecipare a rassegne nazionali e internazionali favorendo gli scambi culturali con complessi vocali e musicali italiani e non; qualsiasi altra attività connessa al conseguimento delle finalità istituzionali come individuate dal D.Lgs 460/97. Le è fatto invece divieto di intraprendere attività diverse o non connesse a quelle istituzionali.

Articolo 3 (Soci).

1. Sono ammesse all'Associazione in qualità di "Soci Ordinari" tutti i musicisti amatori, le associazioni orchestrali amatoriali o giovanili, formali o informali, cantanti e cori e artisti che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e i regolamenti. Possono chiedere di aderire all'Associazione Enti, Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica purché si riconoscano nel presente Statuto ed espressamente dichiarino la loro ferma volontà di collaborare al raggiungimento degli scopi indicati nello stesso.
2. La richiesta di adesione va presentata al Consiglio Direttivo che si riserva di accettare o meno tale richiesta con delibera inappellabile. Se il richiedente è un ente, la domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da persona dotata di idonei poteri. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie e complete generalità e impegnarsi a versare la quota associativa. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile. Le iscrizioni sono tacitamente rinnovate ogni anno.
3. Sono "Soci Fondatori" i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo. Sono "Soci Sostenitori" i Soci Ordinari che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver sottoscritto particolari liberalità economiche di sostegno alle attività dell'Associazione. Sono "Soci Onorari" coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.
4. Tutti i Soci hanno diritto di voto in Assemblea e diritto di eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi secondo le regole del presente Statuto. Per ciò che concerne l'elettorato attivo, il voto delle persone fisiche vale uno, il voto delle persone giuridiche vale cinque. I Soci hanno il diritto di informazione e di

pubblicato Donatobianchi
Scalfaro
per R. Pignatelli

- controllo stabilito dalle leggi e dal presente Statuto. In particolare i Soci hanno diritto di accesso presso la sede dell'Associazione ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
5. Il Socio non potrà in alcun modo essere retribuito e svolgerà la propria attività in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Avrà diritto al solo rimborso per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata secondo le possibilità dell'Associazione stessa e solo se concordato preventivamente con il Presidente.
6. I Soci devono versare entro il 30 Gennaio di ogni anno la quota sociale e rispettare il presente Statuto, le delibere degli organi sociali dell'Associazione ed eventuali regolamenti interni. La qualità di associato non è trasmissibile. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e onestà, in rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
7. È esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione.

Articolo 4 (Recesso ed esclusione del Socio).

1. Il Socio può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'Anno Sociale in corso. Il mancato pagamento della quota annuale protrattosi per oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza fissata per il versamento assume valore di recesso tacito.
2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea e deve essere comunicata all'interessato. Il Socio interessato da un provvedimento di esclusione può chiedere entro 30 gg. al Presidente di essere riammesso. Viene comunque fatta salva la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno della notifica della delibera di esclusione. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 5 (Organi Sociali).

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
2. Tutte le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 6 (L'Assemblea dei soci).

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. L'Assemblea deve essere immediatamente convocata in caso di dimissioni del Presidente dell'Associazione. Si ritiene regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto in proprio o in delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno a distanza di minimo sessanta minuti, qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con l'iscrizione e i relativi pagamenti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale, che verrà conservato presso la sede.
3. La convocazione avviene via email almeno trenta (30) giorni prima della data dell'adunanza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dei lavori. L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza dal Vicepresidente e in terza istanza ad altra persona designata dall'Assemblea stessa.
4. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe conferite ad un altro associato ma nessuno può neeverne più di una. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne nel caso in cui riguardino le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.
5. L'Assemblea ha i seguenti compiti: approva il programma annuale delle attività proposto dal Consiglio Direttivo, approva il Bilancio consuntivo e il Bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo; modifica, su proposta del Presidente, lo Statuto e spostamento della Sede Legale (con la presenza di 3/4 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza semplice dei presenti); delibera sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio (con voto favorevole di 3/4 dei Soci); elegge tutte le cariche associative; delibera su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto a suo esame dal Presidente.

Articolo 7 (Consiglio Direttivo).

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri (di cui uno è il Presidente) eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai consiglieri almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata. E' presieduto dal

Presidente o da chi ne fa le veci ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, data, ora e luogo del ritrovo.

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati da questo Statuto all'Assemblea. In particolare: emana i regolamenti associativi, predispone e approva il Bilancio consuntivo e preventivo, predispone il programma annuale di attività, delibera e dispone le relative spese, esamina tutte le controversie tra i Soci e tra queste e l'Associazione, interpreta le norme statutarie e ne cura il rispetto, fissa l'importo della quota Sociale annuale, determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione e le sue iniziative, indicando modalità e supporti organizzativi, elegge tra i suoi membri un Tesoriere e un Vicepresidente, stabilisce il logo dell'Associazione.

4. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è redatto a cura di un membro appositamente nominato e sottoscritto da almeno due membri presenti. Esso sarà conservato in originale in sede.

5. In caso di cessazione di uno o più membri verrà convocata appositamente un'Assemblea per eleggere le cariche vacanti, che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo stesso.

6. Il Consiglio Direttivo - ravvisandone la necessità - potrà invitare alle riunioni persone (non necessariamente Soci) con competenze specifiche sulle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo può delegare talune delle sue mansioni ai Soci.

Articolo 8 (Presidente, Vicepresidente e Tesoriere).

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria a maggioranza assoluta e rimane in carica tre anni e comunque sino a quando non è stato nominato un suo successore.
2. Il Presidente dell'Associazione ha legale rappresentanza dell'Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.
3. Il Presidente convoca, presiede e dispone l'ordine dei lavori del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci. Egli in particolare: cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, in caso di comprovata e improrogabile urgenza può decidere su questioni che siano di competenza del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti necessari e sottoponendoli, per la ratifica, nella prima seduta utile, cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione, convoca, entro un mese dalla scadenza del mandato, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, sottoscrive il verbale dell'Assemblea ordinaria, determina, accetta e dispone i rimborsi spese concordandoli con i Soci che ne facciano richiesta, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, fa rispettare il regolamento dell'Associazione, applicando sanzioni per le relative violazioni, delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci, controlla il corretto e trasparente funzionamento dell'Associazione, propone modifiche allo Statuto. Per perseguire questo fine può chiedere informazioni riguardanti il loro operato ai Soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione.
4. Il Vicepresidente sostituisce in tutti i suoi compiti il Presidente in caso di assenza o legittimo impedimento e compie le mansioni delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
5. Il Tesoriere cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo (in armonia con gli art. 14 e 15 del presente Statuto), conserva i libri contabili, i documenti relativi alle risorse economiche e ogni altro documento economico e finanziario dell'Associazione - compresa una copia originale dello Statuto -, ne lascia annualmente copia presso la sede dell'Associazione e predispone la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione degli stessi.

Articolo 9 (Risorse economiche).

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: contributi e quote associative nella misura decisa dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, eredità, donazioni e lasciti, erogazioni liberali dagli associati e di terzi, contributi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di enti locali o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso iniziative promozionali comprese feste e sottoscrizioni a premi, comunque solo finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; ogni altro tipo di entrata ammesso ai sensi della L. 383/2000 e dal D.Lgs. 460/97.
2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato all'Associazione distribuire, direttamente o indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione, a cura del Tesoriere, della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi di enti pubblici nazionali e non, della documentazione relativa a erogazioni

liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile, come previsto dalla L. 383/2000.

4. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono accettate dal Consiglio Direttivo, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari alla stipula. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione, che decide sulle modalità di attuazione della stessa. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede insieme ai verbali delle assemblee, all'originale di questo Statuto e alla documentazione finanziaria dell'Associazione.

5. L'Associazione si impegna, per quanto permesso dalle informazioni disponibili, a non ricevere finanziamenti da enti coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani, nell'industria degli armamenti, violino le normative sul lavoro, siano coinvolte nello sfruttamento di individui o nazioni, siano state dichiarate colpevoli di gravi abusi ambientali o gravemente implicate in problemi di inquinamento e degrado ambientale, che traggano profitto da attività mafiose, corruzione o altri gravi illeciti a danno della collettività.

Articolo 10 (Bilancio).

1. I documenti di Bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo ottobre di ogni anno al trenta (30) Settembre di quello successivo. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'Anno Sociale trascorso. Il Bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. I Bilanci sono predisposti dal Tesoriere e approvati dall'Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il controllo è limitato alla regolarità contabile. Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al Bilancio e sottoposti all'Assemblea.

3. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e non possono essere in alcun modo divisi tra i Soci, neanche in maniera indiretta.

4. Tutti i libri contabili e i bilanci sono conservati per almeno tre anni con cura dal Tesoriere dell'Associazione. Una volta approvati, i bilanci sono depositati presso la sede legale, dove ogni Socio può consultarli.

Articolo 11 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio).

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati, secondo il terzo comma dell'art. 21 del Codice Civile.

2. E' compito del Presidente proporre in che modo intende effettuare la devoluzione del patrimonio e l'eventuale necessità di nominare uno o più liquidatori, anche tra gli associati. Il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto interamente a finalità di utilità sociale o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 12 (Rapporti con altri enti, rappresentanza e collaborazioni)

1. L'Associazione partecipa e collabora con soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle attività sociali.

2. L'Associazione è rappresentata in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo Statuto, è conferita la rappresentanza legale. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

3. L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni dei propri associati in forma volontaria, libera e gratuita, per il perseguimento dei fini istituzionali. Può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 13 (Controversie e responsabilità)

1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Consiglio Direttivo, con esclusione di ogni altra giurisdizione (fermo restando quanto espresso nel Codice Civile). L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

2. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

3. L'utilizzazione, in qualsiasi forma, del nome e/o del logo e/o di immagini dell'Associazione deve essere autorizzata preventivamente dal Presidente.

4. Il presente Statuto deve essere interpretato secondo quanto stabilito dall'art 12 delle preleggi del Codice Civile. Per tutto ciò che non è qui espressamente previsto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 96461650580	NATURA GIURIDICA 08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE "MUSICISTI AMATORI ITALIANI ASSOCIATI"	
TIPO ATTIVITÀ 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI	
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VICOLO SAN CELSO 14	
C.A.P. 00186	COMUNE ROMA
PROV. RM	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE GLLSLV74R28D612R	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE GALLI SILVIO	

DATA 14/09/2020

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT ROMA 1 - TRASTEVERE

IL FUNZIONARIO

al fine di procedere, in qualità di Soci fondatori, alla costituzione dell'Associazione di promozione sociale e Culturale "Musicali Amazon Italiani Associati" in forma abbreviata MAIA o MAIA (di seguito l'Associazione).

Su designazione unanime dei presenti assume il presidente della riunione il quale invita a fungere da Segretario. Il Presidente illustra agli intervenuti le motivazioni che stanno alla base dei convenuti in via di studio. Al termine di tale esposizione il Presidente della riunione, a nome dell'Associazione, si rivolge ai soci intervenuti, invitandoli a esprimere le loro osservazioni e le loro proposte. Al termine di questa fase, il Presidente della riunione, a nome dell'Associazione, si rivolge ai soci intervenuti, invitandoli a esprimere le loro osservazioni e le loro proposte.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1 È costituita ai sensi della L. 363/2000 con decorrenza di ogni effetto della data di sottoscrizione del presente Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione. Tra i componenti sopra menzionati l'Associazione culturale di promozione sociale "MUSEUM Amatori Italiani Apocciati" in forma abbreviata MAIA o MAIA, con sede presso: Roma - viale del G. 44.

2 L'Associazione è registrata dalle norme riportate nel presente Atto Costitutivo e da quelle contenute nello Statuto (Al. "A") che ne costituisce parte integrante e inalienabile. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro ed i proventi e gli utili delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta.

3. L'oggetto dell'Associazione è promuovere la musica amatoriale favorendo lo scambio culturale, l'aggregazione, l'ascolto e l'espressività individuale tramite la pratica della musica stessa, cooperare con tutti coloro che si muovono per i medesimi scopi.

4 I Soci Fondatori si riservano di nominare Presidente, Vicepresidente e Tesoriere entro il 30.10.2022.
Entro lo stesso data si nomineranno ed eleggeranno il Consiglio Direttivo

5 Il presente Atto Costitutivo e lo Statuto in calce vengono redatti in due copie, di cui un esemplare viene tramesso dal Presidente a un altro verrà usato per richiedere il codice fiscale ed effettuare la registrazione all'Agenzia delle Entrate.

8 Le spese di costituzione di ammontare complessivo di € 300,00 sono imputate al rendiconto del primo anno sociale che avrà termine il 31 dicembre 2000

7 I soci convergono unanimemente a fissare la quota associativa annuale ad Euro 50,00 per le persone giuridiche (compresa le associazioni non riconosciute) che hanno fino a 20 soci, ad Euro 100,00 per le persone giuridiche (compresa le associazioni non riconosciute) che hanno più di 20 soci e ad Euro 10,00 per le persone fisiche.

Letto e approvato: i Soci Fondatori procedono alla sottoscrizione del presente Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione, composto da numero 13 articoli, che i Soci dichiarano di approvare uno per uno e nel loro complesso.

Parma 29 agosto 2020

1 Soa *Arundinella donax* *Arundinella donax* - *Arundinella donax*

Controfirmanti il presente Atto Costitutivo si fira della veridicit  di quanto in esso esposto e delle
sottoscrizioni apposte da Snci Fontanel e Presidente della Riunione e il Segretario della riunione

Il Presidente della Regione

Johnnie B. Buchanan

Il Segretario della Riunione

A. A.

1. **NAME** _____
 2. **DATE** _____
 3. **TIME** _____

Signature to date 5 Feb 1965 90002 F

2265 serie 3 versione 0 20/02/02

*Gama de ~~de~~ del litonias. Es un compuesto.

MAZZI LAURA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

STATUTS

"Musicisti Amatori Italiani Associati",
in forma abbreviata M.A.I.A. o MAIA

Articolo 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi della Legge 383/2000 l'Associazione di promozione Sociale e culturale "Mielosti Amatori Italiani Assocati" in forma abbreviata MAI o MAIA, con sede presso

l'Associazione potrà costituire su decisione dell'assemblea dei soci, una o più sedi operative sia in che all'estero. In Italia e all'estero l'Associazione ha durata illimitata ed è disciplinata dal presente Statuto. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Il simbolo (logo) dell'Associazione e i contrassegni sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 (Oggetto Sociale, scopi e attività)

1. L'Associazione è apertiva, confessionale e non violenta. Non ha finalità di lucro e il suo oggetto è svolgere attività di utilità sociale a promozione culturale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della loro libertà e dignità. Tutte le cariche sono elettive. L'ordinamento interno è democratico e ispirato a criteri di uguaglianza dei diritti. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

La finalità che si propone consiste nel mettere in rete i musicisti amanti le diverse correnti armoniali e generi, rivincendo e riattivando con presenza sul territorio italiano, promuovendo lo scambio culturale e la coesione sociale attraverso la pratica della musica, favorendo l'attività musicale nel tempo libero, la socializzazione delle persone attraverso il suonare, la valorizzazione del patrimonio musicale Europeo, Italiano e locale, promuovendo l'attivazione dell'interazione musicale tra la scuola e la comunità civile, sostenere le motivazioni e le competenze degli studenti e dei docenti, promuovere forme di rete, aggregazione, solidarietà e condivisione attraverso la pratica musicale, promuovere la cultura e l'arte favorendo il diritto all'accesso, rappresentare, pubblicizzare, amplificare dal basso, promuovere, sviluppare, realizzare iniziative concertistiche.

7) **Al fine di perseguire i propri scopi** (l'Associazione può organizzare attività quali: creare un punto di riferimento per la pratica musicale di musicisti e appassionati di tutta Italia e stranieri, fornire servizi e agevolazioni per i propri soci e a quelli di Associazioni collegate, in relazione alla pratica della musica organizzare in proprio o promuovere manifestazioni, fare ridurre i viaggi a scopo musicale, organizzare in proprio o promuovere corsi di musica d'insieme, pubblicare materiale informativo utile a realizzare le finalità dell'Associazione, diffondere la missione e valorizzare la attività, costituire e supportare gruppi musicali che realizzino concerti, sezioni concerto e qualunque altra attività musicale o ad altro valore formativo e culturale, cooperare con tutti coloro che, nei più vari campi della vita culturale e sociale operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente, della cultura, della musica e della solidarietà tra gli uomini e le nazioni, promuovere iniziative di cooperazione culturale, favorire la diffusione culturale di voci e musicisti italiani e non, qualsiasi altra attività connessa al conseguimento delle finalità associative come individuale dal D.Lgs. 400/97? Le è fatto invece divieto di intraprendere attività diverse o non connessa e quella istituzionali.

Articolo 3 (Rec)

1. Sono ammesse all'Associazione in qualità di "Soci Ordinari" tutti i musicisti amatori, le associazioni orchestrali amatoriali o giovanili, i formati o informali, cantanti e con e artisti che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e i regolamenti. Possono chiedere di aderire all'Associazione Frib. Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica purché si riconoscano nel presente Statuto ed espressamente dichiarino la loro ferma volontà di collaborare al raggiungimento degli scopi indicati nello stesso.

2. La richiesta di adesione va presentata al Consiglio Direttivo che si riserva di accettare o meno tale richiesta con delibera inappellabile. Se il richiedente è un ente la domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da persona dotata di idonei poteri. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie e complete generalità e impegnarsi a versare la quota associativa. La quota associativa è inalienabile e non rivalutabile. Le decisioni sono tacitamente rinnovate dall'anno.

3. Sono "Soci Fondatori" i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo. Sono "Soci Sostenitori" i Soci Ordinari che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver sottoscritto particolari liberalità economiche di sostegno alle attività dell'Associazione. Sono "Soci Onorari" coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.

4. Tutti i Soci hanno diritto di voto in Assemblea, e diritto di eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi secondo le regole del presente Statuto. Per ciò che concerne l'assemblea attiva, il voto delle persone fisiche vale uno, il voto delle persone giuridiche vale cinque. I Soci hanno il diritto di informazione e

...the ...

1